

## **Decreto Legislativo 7 Luglio 2011, n. 121** **Recepimento delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE**

### **Nota su DISCIPLINA RIFIUTI**

All'Art. 3, comma 2, si interviene sull'art. 260-bis ("Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti") del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e smi, inserendo due nuovi commi:

- **Tetto massimo per il cumulo delle sanzioni in presenza di una pluralità di violazioni di una o più disposizioni dell'art 260-bis.**

Il comma 9-bis è mutuato dall'art. 8 della legge n. 689/1981 e applica, con temperamenti, il regime ivi previsto per le ipotesi di pluralità di violazioni di una o più disposizioni dell'art. 260-bis, prevedendo, quale tetto massimo del cumulo delle sanzioni, il doppio (anziché il triplo) della sanzione prevista per la violazione più grave. In questo caso, l'attenuazione del cumulo è motivata dal fatto che il rischio di violazioni ripetute, dovute all'utilizzo di un sistema informatico, è molto frequente.

- **Ravvedimento operoso.**

Il comma 9-ter introduce la facoltà per il trasgressore di essere esente dalle sanzioni amministrative previste dall'art. 260-bis qualora questi, entro 30 giorni dalla commissione del fatto, adempia agli obblighi previsti. In aggiunta, si prevede la possibilità per il trasgressore di definire, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione, previo adempimento degli obblighi non adempiuti.

-----

All'art. 4, si interviene sul decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205:

- **Esclusione dell'obbligo dei registri per coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi.**

All'art.4, i commi 1 e 2 prevedono una modifica dell'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 16, comma 1, lett, d) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. La modifica è finalizzata a chiarire che l'obbligo della tenuta di registro di carico e scarico non riguarda né gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettera b), ossia rifiuti da costruzioni, demolizione e da scavo.

- **Sanzioni ridotte per la mancata iscrizione al sistema Sistris.**

All'art.4, comma 2, viene introdotta una modifica all'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che prevede sanzioni ridotte per chi non si iscrive al SISTRI o non paga il relativo contributo, per tener conto delle modifiche introdotte dal DM 26 maggio 2011 (entrata in vigore scaglionata per i soggetti obbligati). In particolare, al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del SISTRI, viene previsto che, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, i trasgressori sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione, se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e smi;

b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione, se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera a) del presente comma.”.

➤ **Sanzioni per chi nella fase transitoria non ottempera agli obblighi relativi a registri, FIR e MUD.**

All'art. 39 comma 2, tramite l'inserimento di due nuovi commi viene previsto che, fintanto che per i soggetti tenuti all'iscrizione al SISTRI non diventi cogente l'applicazione delle relative disposizioni, sulla base dello scaglionamento disposto dal DM 26 maggio 2011, ad essi si applicherà l'apparato sanzionatorio previsto dall'art. 258 del 152/06 nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto.